



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 RISONANZA MAGNETICA  
DA INSTALLARE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA**

**ALLEGATO 11  
SCHEMA DI CONVENZIONE – LOTTO 1**

## SOMMARIO

Articolo 1	Valore delle premesse e degli allegati
Articolo 2	Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva
Articolo 3	Utilizzazione della Convenzione
Articolo 4	Modalità di conclusione e durata
Articolo 5	Condizioni della Fornitura e limitazione di responsabilità
Articolo 6	Varianti in corso d'opera, relative ai lavori
Articolo 7	Regola d'arte nell'esecuzione dei lavori, obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore
Articolo 8	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 9	Consegna e collaudo
Articolo 10	Servizio di assistenza "Full Risk"
Articolo 11	Formazione
Articolo 12	Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 13	Penali
Articolo 14	Responsabile della Fornitura
Articolo 15	Subappalto
Articolo 16	Riservatezza
Articolo 17	Risoluzione
Articolo 18	Recesso
Articolo 19	Divieto di cessione del contratto e dei crediti
Articolo 20	Conciliazione presso la CCIAA
Articolo 21	Foro competente
Articolo 22	Oneri fiscali e spese contrattuali

### TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, C.F. 91252510374), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni nata a Reggio Emilia, il giorno 19 agosto dell'anno 1958 e domiciliata ai fini del presente atto c/o Intercent-ER – Bologna, in Via Dei Mille 21 40121 Bologna, (C.F. BNOLSN58M59H223Q) (di seguito *nominata, per brevità, anche Agenzia*);

### E

\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ sede legale e domicilio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ n. REA \_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito *nominata, per brevità, anche "Fornitore"*);

### OPPURE

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito *nominata, per brevità, anche "Fornitore"*)

### PREMESSO

- a)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che lo stesso ha presentato quanto previsto nel disciplinare per la stipula della Convenzione;
- b)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- c)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le apparecchiature oggetto della

presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- d)** che la Convenzione viene conclusa a tutti gli effetti tra l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
- e)** che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la "Fornitura a noleggio di N. 1 Risonanza Magnetica da installare presso l'Ospedale Santa Maria di Reggio Emilia di pertinenza dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia" mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il \_\_\_\_\_;
- f)** che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Contratto, le condizioni generali delle prestazioni che verranno fornite dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'offerta tecnica ed economica del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'allegato "Capitolato tecnico", l'allegato "requisiti minimi tecnico-prestazionali lotti 1-2-4" e l'allegato "Lavori adeguamento locali lotti 1-3".

### **Articolo 2 Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva**

1. Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia a fornire a noleggio, per 5 anni, una Risonanza Magnetica e relative apparecchiature a corredo, secondo le modalità definite nell'allegato "Capitolato tecnico", nell'allegato "requisiti minimi tecnico-prestazionali lotti 1-2-4" e nell'allegato "Lavori adeguamento locali lotti 1-3" nei limiti dell'importo massimo stabilito pari a € \_\_\_\_\_ IVA esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale verrà corrisposto ad avvenuto collaudo con esito positivo, con canoni trimestrali posticipati, fissi, uguali ed invariabili per tutta la durata del contratto, di € \_\_\_\_\_ comprensivi di:

- 4 fornitura a noleggio, installazione, posa in opera e messa in funzione della Risonanza Magnetica, completa di accessori e apparecchiature di supporto, comprensiva delle prestazioni relative alla sicurezza;
  - 4 l'esecuzione e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di adeguamento dei locali e delle opere per l'approntamento della risonanza magnetica;
  - 4 l'assistenza full-risk per tutto il periodo contrattuale e di tutto quanto necessario al regolare funzionamento.
3. L'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia si riserva la facoltà di operare il riscatto dell'apparecchiatura al prezzo previsto di € \_\_\_\_\_.
  4. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia.
  5. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
  6. A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia e dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia (cointestata) di € \_\_\_\_\_ pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (IVA esclusa). La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione della Convenzione, la cauzione definitiva viene corrisposta all'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia.
  7. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia/l'Agenzia, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
  8. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
  9. Qualora l'ammontare della cauzione si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

### **Articolo 3 Utilizzazione della Convenzione**

1. L'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia è la sola Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione.
2. L'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia utilizza la Convenzione mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto dal Punto Ordinante ed inviato al Fornitore.
3. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

### **Articolo 4 Modalità di conclusione e durata**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia.
2. La Convenzione sarà valida per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'Ordinativo di Fornitura avrà una durata di anni 5 (cinque) dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo.

### **Articolo 5 Condizioni della Fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura, restando espressamente inteso che l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da esso emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, ai requisiti minimi prestazionali richiesti ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore

nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro della struttura: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Azienda ospedaliera continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia e/o da terzi autorizzati.
8. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, ha predisposto un D.U.V.R.I., riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia nel

- rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia.
11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto e all'Ordinativo di Fornitura.
12. L'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione della fornitura e delle opere, intendendosi al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. Pertanto la Ditta Aggiudicataria dovrà assumere a proprio carico il rischio completo ed incondizionato per la fornitura, installazione e manutenzione delle attrezzature.
13. La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento delle opere di fornitura ed installazione ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, che si intende completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
14. L'aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.
15. La Ditta Aggiudicataria dovrà costituire idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'Azienda ospedaliera da ogni rischio in qualsiasi modo derivante dal non corretto funzionamento delle apparecchiature fornite, per un massimale di euro 1.000.000,00.
16. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia dovrà emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica con decorrenza 30 giugno 2016
17. A partire dal 30 giugno 2016, il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati,



modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

#### **Articolo 6 Varianti in corso d'opera, relative ai lavori**

1. In conformità all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, il Committente potrà apportare variazioni al progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore in corso d'opera; per tali varianti l'appaltatore non potrà accampare pretese di compensi e indennizzi se non quelli derivanti da maggiori forniture e/o lavori e quelli previsti dalla legislazione vigente.
2. L'appaltatore non potrà apportare variazioni o aggiunte ai lavori senza la preventiva approvazione della Direzione lavori.

#### **Articolo 7 Regola d'arte nell'esecuzione dei lavori, obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

1. Tutte le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e della pratica ed in conformità alle istruzioni che impartirà in proposito la Direzione dei Lavori, la quale avrà facoltà di disporre il rifacimento dei lavori ogni qualvolta riscontrerà imperfezioni e difetti, senza riconoscere sovrapprezzo alcuno, affinché le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni del Capitolato di gara, dell'Allegato "Lavori di adeguamento locali Lotti 1-3" del progetto esecutivo redatto dall'impresa e approvato dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia. La Ditta aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio, a persone o a cose di proprietà dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia.
2. Sono a carico della Ditta aggiudicataria, gli obblighi ed i seguenti oneri:
  - a) Le spese per lo svolgimento di eventuali pratiche necessarie per il rilascio di autorizzazioni e permessi previsti dalla normativa vigente;
  - b) I trasporti dagli stabilimenti e magazzini della Ditta e delle sue fornitrici, lo scarico sul luogo di impiego di tutti gli apparecchi, attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione dei lavori, nell'intesa che il tutto viaggia sempre a spese ed esclusivo rischio e pericolo della Ditta assuntrice; la Ditta provvederà, inoltre, a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimenti, sottrazioni e danni di qualsiasi genere. I materiali e le attrezzature anzidetti, trasportati a piè d'opera rimangono in consegna alla Ditta che provvederà alla loro custodia come meglio riterrà opportuno fino al definitivo collocamento in opera.

La Ditta rimarrà responsabile della custodia dei materiali e attrezzature sia durante i lavori, sia durante le eventuali sospensioni.

L'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia non risponderà di qualsiasi danno per avarie, manomissioni, asportazioni o altre cause accertate o ignote inerenti i materiali e le attrezzature fino all'assunzione in consegna degli impianti da parte della Committente medesima.

- c) La progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.s.m., nonché la fornitura alla Direzione dei Lavori, prima di iniziare i lavori di tre copie del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati di cui all'art. 35 D.P.R. 554/99, comprendente tutte le indicazioni relative all'esecuzione dei lavori, firmato da tecnici abilitati ognuno per le proprie competenze. Il progetto dovrà essere elaborato e consegnato sia su supporto cartaceo che su floppy o CD-Rom – Software CAD: Autocad versione min. 2002.
- d) La redazione del Piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/08 firmato da tecnico abilitato e del Piano operativo per la sicurezza, nonché comunicare al Committente, alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile, per conto dell'impresa, del rispetto del piano operativo della sicurezza.
- e) Le eventuali modifiche al detto progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori e durante la loro esecuzione ogni qualvolta vengano richieste dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia ovvero dalla Direzione dei lavori e la compilazione di successivi progetti parziali.
- f) La consegna all'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, a lavori ultimati, in triplice copia, di schemi e disegni che rappresentino in modo chiaro e completo quanto realizzato dall'impresa, delle opere edili e di ogni singolo impianto, nonché gli schemi e grafici tecnici di tutte le installazioni debitamente firmati da tecnici abilitati con specifiche competenze.
- g) Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di tutte le leggi inerenti la sicurezza fisica dei lavoratori, dal piano di sicurezza ivi compresa la cartellonistica specifica.
- h) Provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere.
- i) Adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite.
- j) L'impresa dovrà operare tenendo presente che gli interventi saranno svolti in ambito ospedaliero, ciò comporta che dovranno essere adottate tutte le misure per ridurre al minimo l'impatto del cantiere sull'Ospedale (rumore, polveri, accessi e percorsi degli utenti ecc.). Si dovrà tener conto che qualunque interferenza dovrà essere comunicata e concordata per tempo con Direzione Lavori e Direzione Sanitaria del Presidio.

### **Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

### **Articolo 9 Consegna e collaudo**

1. Il Fornitore dovrà ultimare le attività di consegna, installazione delle apparecchiature, eventuali opere di finitura dei locali e collaudo entro \_\_\_\_\_ **giorni** dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo elaborato dall'appaltatore.
2. Le apparecchiature dovranno essere consegnate "chiavi in mano" dotate di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle norme vigenti e senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.
3. Il Fornitore dovrà consegnare, al momento della fornitura dei dispositivi:
  - Un manuale d'uso cartaceo, in lingua italiana, conforme alla normativa applicabile (93/42 Dispositivi medici, secondo le variazioni introdotte da 2007/47),
  - Un manuale d'uso, preferibilmente in formato digitale, in lingua italiana perfettamente identico a quello cartaceo,

- Un manuale tecnico (service), preferibilmente in formato digitale, contenente gli schemi elettrici e tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva dei dispositivi;  
oltre a tutta la documentazione necessaria per il collaudo.
- 4. Al termine della corretta installazione dell'apparecchiatura, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia procederà in contraddittorio con il fornitore al collaudo, redigendo apposito verbale a firma di un tecnico dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia e di un rappresentante della ditta aggiudicataria.

#### **Articolo 10 Servizio di assistenza “Full Risk”**

1. Il Fornitore è impegnato a garantire un servizio di assistenza tecnica “full risk” per tutto il periodo contrattuale idoneo a garantire la perfetta efficienza del sistema secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dal costruttore in materia di sicurezza degli operatori e del paziente.
2. Il servizio di assistenza full risk, dovrà riguardare tutte le apparecchiature oggetto della fornitura e contemplare i seguenti servizi minimi:
  - manutenzione preventiva programmata con periodicità e modalità definite secondo quanto previsto dal piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature (compresa la fornitura dei liquidi criogeni e l'esecuzione dei controlli di qualità in collaborazione con la Fisica Medica e la sostituzione e taratura almeno annuale delle parti consumabili del sensore O2 e verifica almeno semestrale dello stesso sensore O2 .....). All'inizio di ogni anno contrattuale la Ditta dovrà concordare con i Servizi competenti il calendario delle manutenzioni preventive.
  - Verifica annuale della tenuta della Gabbia di Faraday ed eventuale adeguamento (il risultato della verifica dovrà essere validato dall'Esperto Responsabile);
  - Verifica semestrale del funzionamento ed adeguatezza del sistema di ventilazione e di espulsione dei gas criogenici (con valutazione del numero di ricambi/ora in regime di emergenza e normale) ed eventuali correzioni/adeguamenti;
  - Verifica annuale del livello di pressione acustica di picco Lp (dB) e ponderata (L Aeq, 1h) in qualunque area del tunnel accessibile al paziente;
  - Esecuzione dei controlli di qualità sulle apparecchiature in collaborazione con la Fisica Medica/Sanitaria durante la manutenzione preventiva.
  - Manutenzione a guasto (illimitati interventi su chiamata con call back entro 2 ore lavorative) comprendente tutte le parti di ricambio, nulla escluso, con tempi di intervento almeno entro 4 ore lavorative dalla chiamata e tempi di ripristino massimi come da offerta;

- Assistenza telefonica remota con controllo dei log e possibilità di primo intervento remoto. Tale assistenza dovrà essere diretta e immediata durante le ore lavorative. A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il tipo di connessione. Il Contratto con l'operatore telefonico prescelto ed il relativo traffico saranno a cura e spese della Ditta aggiudicataria;
  - fornitura di pezzi di ricambio per almeno 10 anni a far data dal verbale di collaudo con esito positivo;
  - Aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici;
  - Aggiornamento periodico della versione dei software applicativi acquisiti in fase di gara con la fornitura dell'ultima versione (comprensivo della rimozione degli errori) e dell'hardware necessario al suo funzionamento ottimale;
  - Verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale, condotte secondo quanto previsto dalla norma CEI 62353 e dalle Norme particolari applicabili. La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di trasmettere al Direttore del Servizio Ingegneria Clinica gli esiti delle verifiche periodiche di sicurezza effettuate nel corso del periodo di assistenza e tutti i rapporti di lavoro relativi agli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, opportunamente sottoscritti dal referente del Reparto, in formato digitale.
3. Per eventuali accessori ed opzioni non ricompresi nella configurazione base, anche se acquisiti in tempi successivi, il Fornitore si impegna a calcolare il canone di assistenza post garanzia sulla base dello stesso valore (A/P) applicato alla configurazione base.

### **Articolo 11 Formazione**

1. Il Fornitore dovrà garantire un'adeguata formazione gratuita del personale dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione autonoma (operata dagli utilizzatori) così come definito dalle norme UNI 9910.
2. Per favorire l'aggiornamento e la formazione continua del programma di addestramento del personale sanitario la Ditta aggiudicataria dovrà affiancare propri esperti al personale sanitario dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia per un periodo non inferiore a 5 giorni lavorativi per il primo anno e 3 per gli anni successivi.
3. La formazione del personale dovrà essere concordata con il referente dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia durante il periodo previsto per l'installazione e messa in funzione. Pertanto, prima della conclusione dell'installazione, il Fornitore predisporrà un piano specifico di formazione, contenente il programma e il calendario di formazione, personalizzato sulla base del numero di partecipanti e delle esigenze specifiche concordate con il referente dell'Azienda ospedaliera.

4. In fase di collaudo, la Commissione collaudo verificherà la presenza del piano specifico di formazione (programma e calendario) definito e firmato congiuntamente da un rappresentante del Fornitore e dal referente dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia.
5. Qualora, durante il periodo di garanzia, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all'uso personale aggiuntivo, il Fornitore dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, si riserva la facoltà di applicare le penali.

### **Articolo 12 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 2 è effettuato dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dalla presente Convenzione.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione. All'Ordinativo di fornitura e deve essere intestata e spedita all'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardi o i mancati pagamenti delle fatture.
3. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare da parte dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto intestato al Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso \_\_\_\_\_, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN \_\_\_\_\_.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso in caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera inviata via posta certificata o raccomandata a/r, rispettivamente da parte dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia e/o dell'Agenzia.

7. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
8. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e all'Azienda ospedaliera contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L.136/2010 e s. m.
9. Qualora le transazioni relative all'Ordinativo di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e l'Ordinativo stesso è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
10. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
11. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda ospedaliera contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della Provincia dove ha sede l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s. m.

### **Articolo 13 Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, la Ditta aggiudicataria, dovrà corrispondere all'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari a € 500,00. Qualora il ritardo nei tempi di consegna superi i 20 giorni calendariali l'Azienda ospedaliera ha la facoltà:
  - di risolvere l'ordinativo di fornitura (contratto) e provvedere all'acquisizione dei medesimi beni presso altra impresa addebitando al Fornitore le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta e/o sul deposito cauzionale. In tale caso, anche l'Agenzia provvederà alla risoluzione della Convenzione;
  - di consentire una proroga della consegna e/o installazione, raddoppiando la penalità per l'intero periodo di proroga fino ad un massimo di 20 giorni, scaduto il quale si



provvederà ad incamerare il deposito cauzionale e sarà applicato quanto previsto al precedente punto.

2. L'apparecchiatura che all'atto del collaudo non dovesse rispondere ai requisiti previsti negli Allegati alla presente Convenzione, verrà respinta dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia. In tal caso il Fornitore ha l'obbligo di sostituirla immediatamente. Qualora il Fornitore non procedesse all'immediata sostituzione, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia provvederà direttamente ad acquistare l'apparecchiatura presso altro Fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa sostenuta e una penale del 10% sull'importo di fornitura mancata o sostituita in ritardo.
3. In caso di carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva, il periodo di garanzia verrà considerato "congelato" fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. Inoltre, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia si riserva la facoltà di applicare immediatamente al Fornitore una penale pari allo 0,1% dell'importo della fornitura oggetto della non conformità, oltre ad un eventuale risarcimento danni.
4. In caso di indisponibilità ad effettuare corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto al personale dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, potrà essere applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giornata di formazione/affiancamento non eseguita rispetto alla pianificazione concordata.
5. In caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato nell'offerta del Fornitore, potrà essere applicata, immediatamente, una penale pari allo 0,5% dell'importo della fornitura, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, si riserva la facoltà di applicare un'ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente mantenuto.
6. Ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente deve essere notificata all'Ingegneria Clinica entro 5 gg. solari dal primo annuncio. In caso di mancato rispetto del termine fissato l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,05% dell'importo della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.
7. In caso di reclami, provenienti dal Servizio Utilizzatore e/o dagli altri Servizi dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia per comportamenti, omissioni o fatti direttamente imputabili al Fornitore, verrà applicata una penale pari a € 1.000,00.



8. Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. L'Agenzia e l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura che coincide con l'importo della Convenzione; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 14 Responsabile della Fornitura**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti dell'Agenzia, nonché dell'Azienda ospedaliera contraente .
2. I dati di contratto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico cell. \_\_\_\_\_ numero di fax \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ posta elettronica certificata \_\_\_\_\_.

### **Articolo 15 Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
  
\_\_\_\_\_
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda ospedaliera contraente, all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Agenzia e/o dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e/o l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
- a) per quanto attiene i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.
  - b) Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
  - c) Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia:
    - contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006, per l'approvazione prima dell'inizio dei lavori. Tale piano operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione;
    - prima dell'inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici;
    - ad ogni pagamento in acconto e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli RTI e ai Consorzi, quando queste non intendono eseguire direttamente i lavori

11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m., a trasmettere all'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

13. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..

***ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)***

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 16 Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 con concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui la condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **Articolo 17 Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i singoli soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con posta certificata o raccomandata A/R, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di posta certificata o raccomandata A/R, dall'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia e/o dall'Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, i soggetti di cui sopra hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli art. 135 e ss. Del D. Lgs. 163/2006 e s.m., l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) mancata rispondenza dei servizi forniti a quelli offerti;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Condizioni della Fornitura e limitazione di responsabilità";
  - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva";
  - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - f) nei casi di cui all'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";
  - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

- i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
  - j) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva" ;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Condizioni della Fornitura e limitazione di responsabilità";
  - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
    - a. nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";
  - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - i) Qualora il soggetto contraente, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 D.P.R. 207/2010, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine il soggetto contraente comunica all'Agenzia, inviando la relativa documentazione di avvenuta risoluzione. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140 D. Lgs. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residua in favore dell'Amministrazione contraente.
6. L'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore cessante il rimborso di eventuali spese

incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Comunque l'Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto, in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore cessante è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

7. La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, salva ed impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore per i maggiori danni procurati.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia e/o dell'Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Articolo 18 Recesso**

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.



3. L'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione;
6. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

#### **Articolo 19 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..



2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto sarà efficace qualora notificata secondo le modalità di cui all'art. 117, 2° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., fatta salva la facoltà dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia di rifiutare la cessione entro 45 giorni dalla notifica. In ogni caso non sarà opponibile all'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia la cessione di crediti liquidi ed esigibili, secondo la normativa dettata in materia per i pagamenti da effettuarsi a cura della Pubblica Amministrazione.
3. L'Appaltatore può concordare con l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia la possibilità di cessione di crediti non esigibili o che verranno a maturazione nell'ambito del contratto di appalto, previa formale ed esplicita accettazione da parte della stessa Azienda ospedaliera.
4. In ogni caso l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto d'appalto, come previsto dall'art. 117, 5° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da considerarsi clausola legale ai sensi dell'art. 1339 del C.C.
5. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordinativo di Fornitura.

#### **Articolo 20 Conciliazione presso la CCIAA**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

#### **Articolo 21 Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia è competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia.

#### **Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia per legge.

AGENZIA

IL FORNITORE

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi*

*del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.*

*del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.*

F.to

F.to

***Clausole Vessatorie alla Convenzione per la fornitura a noleggio di N. 1 Risonanza Magnetica da installare presso l'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia.***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati) Articolo 2 (Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva) Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 4 (Modalità di conclusione e durata), Articolo 5 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 6 (Varianti in corso d'opera relative ai lavori) Articolo 7 (Regola d'arte nell'esecuzione dei lavori, obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Consegna e collaudo), Articolo 10 (Servizio di assistenza "Full Risk") Articolo 11 (Formazione) Articolo 12 (Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari) Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Responsabile della Fornitura) Articolo 15 (Subappalto) Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 20 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali),

\*IL FORNITORE

\_\_\_\_\_  
\*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.